

GIUSEPPINA PISCIOTTA

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

ABSTRACT

La presentazione del convegno – tenutosi a Palermo il 10 maggio 2019 – intitolato “Ripensare la specialità dell’impresa agricola” si propone di mettere in evidenza le falle dell’attuale sistema civilistico che continua a porsi l’obiettivo di distinguere imprese agricole e imprese commerciali nonostante siano ormai da tempo venute meno le ragioni che ne giustificavano la distinzione come rintracciabili nella Relazione al codice civile. La proposta rivolta dall’organizzatrice del Convegno ai relatori è di provare a “ripensare” la specialità dell’impresa agricola cercando di coglierne gli aspetti “contemporanei” in un’accezione per quanto possibile adeguata alle continue trasformazioni cui l’impresa agricola è soggetta al fine di rifondarne la disciplina.

The conference presentation report – held in Palermo on 10th May 2019 – whose title is “Rethinking the specialty of the agricultural enterprise” aims to highlight the flaws of the current civil law system that continues to set itself the objective to distinguish agricultural businesses and commercial enterprises, although the reasons that justified the distinction as being traceable in the Report on the Civil Code have since then disappeared. The proposal put forward by the organizer of the Conference to the speakers is to try to “rethink” the specialty of the agricultural enterprise trying to grasp the “contemporary” aspects in a sense as far as possible adequated to the continuous transformations to which the agricultural enterprise is subjected in order to re-establish the discipline.

PAROLE CHIAVE: Specialità impresa agricola.

KEYWORDS: Specialty agricultural enterprise.

ROSALBA ALESSI

LA RICERCA DELLA "SPECIALITÀ" DELL'IMPRESA AGRICOLA
E L'INESORABILE TRAMONTO DELL'ART. 2135 COD. CIV.

ABSTRACT

Lo scritto si concentra sulla separazione tra impresa agricola e impresa commerciale consacrata nel codice civile attraverso la definizione di cui all'art. 2135, per metterne in luce le risalenti contraddizioni e l'attuale inadeguatezza. L'A. mette in evidenza quella che chiama "crisi d'identità" dell'impresa agricola, vale a dire la precaria fondatezza della distinzione tra agrarietà e commercialità dell'impresa in un contesto di sviluppo tecnologico che vede l'impresa agricola sempre meno legata allo sfruttamento del bene terra e sempre più proiettata in relazioni di mercato. Non a caso, sottolinea l'A., il punto debole della distinzione consacrata al combinato disposto degli artt. 2135 e 2195 cod. civ., si rintraccia da sempre nel territorio di confine costituito dalle attività "connesse", in sé commerciali e che si vorrebbero comunque attratte, in presenza di determinati presupposti, entro l'area dell'agrarietà, se esercitate entro l'impresa agricola. La nuova versione dell'art. 2135 cod. civ., dopo la riforma del 2002, mette in luce l'irriducibilità entro una nozione delle diverse attività organizzate all'interno di una impresa agricola multifunzionale; per altro verso, l'estensione all'impresa agricola del regime di registrazione e l'ormai risalente diffusione di un regime di tenuta della contabilità in tutto analogo a quello dell'impresa commerciale testimoniano di un irreversibile avvicinamento degli statuti. Il Codice della crisi d'impresa emanato di recente (con d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), si muove ulteriormente nella direzione (inaugurata con l'art. 23, comma 43°, decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, e seguita dalla legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento) di ammettere anche l'imprenditore agricolo all'utilizzo di strumenti di gestione della crisi d'impresa. Come conferma ora la prevista abrogazione dell'art. 2221 cod. civ. Seppure continui a collocare l'imprenditorialità agricola, tutta l'imprenditorialità agricola, nell'area delle realtà produttive 'in principio' meno complesse, accanto all'impresa artigiana e, in parte, alle piccole imprese, il legislatore tende a collocare entro una visione generale le diverse situazioni di crisi e insolvenza dell'impresa (senza distinzioni), portando avanti un processo di "neutralizzazione" della specialità dell'impresa agricola, almeno nella tradizionale contrapposizione con l'area della "commercialità".

The paper focuses on the crisis of the distinction between commercial and agricultural enterprises as adopted in the Italian civil code. Technical progress and the development of industrial agriculture have weakened the traditional link between agricultural production and land, and reduced the structural disparities between industrial and agricultural production process. In the framework of such changes, it seems to become useless and even ambiguous the dual system adopted by Italian civil code, according which agricultural and commercial enterprises should be approached and regulated in different specific ways, due to the supposed weakness of rural enterprises particularly in the

market relations. The A. criticizes this dual approach , and points out how uncertain become the boundaries between commercial and agricultural enterprises when a so called “connected” activity is implied (that is, when the farmer carries also out typical commercial activities, like transforming and selling of what he produces). Italian legislation, under the pressure of economic processes and of the Cap, has meaningfully reduced legal disparities in the statutory of agricultural enterprise, so that the separate definition provided in article 2135 Italian civil code looks updated and, particularly in the new wording drafted in 2002, it is unsuitable to take account of the various activities developed in a modern rural enterprise. The latest reform of Bankruptcy Act moves forward a uniform approach to the managing of business crisis and then it makes more and more anachronistic – the A. stresses – the aim to keep agricultural enterprise in a no failure zone.

PAROLE CHIAVE: Impresa agricola – Statuto.

KEYWORDS: Agricultural Enterprise – Statutory.

ANTONIO JANNARELLI

LA PARABOLA DELLA “SPECIALITÀ”
DELL’IMPRESA AGRICOLA DOPO IL D.LGS. SULLE CRISI
DI IMPRESA: CONSIDERAZIONI CRITICHE

ABSTRACT

Viene analizzata la nuova disciplina italiana sulla crisi e l’insolvenza il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) con specifico riferimento alle imprese agricole. A tale riguardo esso evidenzia le ambigue oscillazioni della nuova disciplina, la quale privilegia al tempo stesso il profilo oggettivo della struttura aziendale e il profilo soggettivo del debitore. Invece di prendere in considerazione le obiettive peculiarità dell’impresa agricola e delle sue intere articolazioni, il nuovo codice introduce una disciplina indifferenziata della crisi e dell’insolvenza delle imprese agricole in bilico tra una funzione promozionale ed un inaccettabile protezionismo.

The essay analyzes the new italian crisis and insolvency Code (d.lgs 12 January 2019, n. 14) with specific reference to the agricultural enterprise. In this regard, the ambiguous swings of the Code are highlighted: at the same time it favors both the objective profile of the firm and the subjective profile of the debtor. Instead of taking into consideration the objective peculiarities of the agricultural enterprise and its internal structures, the new Code introduces a undifferentiated legal treatment of crisis and

insolvency of agricultural enterprises in the balance between promotional function and unacceptable protectionism.

PAROLE CHIAVE: Impresa agricola – Crisi e insolvenza – Codice.

KEYWORDS: *Agricultural Enterprise – Crisis and Insolvency – Code.*

ALESSANDRA DI LAURO

LE DENOMINAZIONI D'ORIGINE PROTETTE
E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE:
STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL'IMPRESA AGRICOLA?

ABSTRACT

L'ipotesi secondo la quale le DOP e le IGP sono "strumenti" dello sviluppo sostenibile non sempre è fondata. L'esplorazione di questa ipotesi consente, però, di approfondire le conoscenze sulla stessa nozione di sviluppo sostenibile e sulla natura di questi segni distintivi. Emergono, così, i limiti e le contraddizioni presenti nei diversi contesti normativi, le perplessità e le incertezze legate anche agli indicatori dello sviluppo sostenibile e le difficoltà che trova l'impresa che voglia seguire la strada della sostenibilità attraverso lo strumento delle DOP e le IGP.

The hypothesis according to which PDOs and PGLs are "tools" of sustainable development is not always justified. However the exploration of this hypothesis allows, , to improve knowledge on the sustainable development concept and on the nature of these distinctive signs of origin. With this exploration, we can see the limits and contradictions in the various regulatory contexts, the perplexities and uncertainties linked to the indicators of sustainable development and the difficulties that companies finds when they want to follow the path of sustainability through PDOs and PGLs instrument.

PAROLE CHIAVE: DOP e IGP – Sviluppo sostenibile – Indicatori dello sviluppo sostenibile
Politica agricola comune.

KEYWORDS: *PDOs and PGLs – Sustainable Development
Sustainable Development Indicators – Common Agriculture Policy.*

MARIANNA GIUFFRIDA

LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
DAL CODICE CIVILE AL DIRITTO EUROPEO*

ABSTRACT

È condotta una riflessione sull'attualità della nozione di imprenditore agricolo e sulla dimensione della relativa responsabilità, sotto la pressione della spinta propulsiva al cambiamento sollecitata dallo sviluppo dell'integrazione europea. Muovendo dall'esegesi dell'art. 2137 cod. civ. e dalla riflessione sulla moderna nozione di "agricoltura", viene posto in discussione il valore della norma quale regolatore del criterio di individuazione della diligenza qualificata dell'imprenditore agricolo ai fini della imputazione della responsabilità. È, piuttosto, evidenziato il carattere di canone ermeneutico di valutazione del comportamento dell'imprenditore agricolo, in quanto capo dell'impresa, in qualunque rapporto giuridicamente rilevante, giungendo a delineare una visione unitaria della responsabilità dell'imprenditore agricolo, che non sarebbe comunque ricostruibile come responsabilità nei confronti dello Stato, bensì come responsabilità dell'imprenditore agricolo all'interno del mercato.

In the essay a reflection is carried out on the topicality of the notion of agricultural entrepreneur and on the dimension of the relative responsibility, under the pressure of the propulsive push to the change solicited from the development of the European integration. Starting from the exegesis of art. 2137 and from the reflection on the modern notion of "agriculture", the value of the norm as the regulator of the criterion of identifying the qualified diligence of the agricultural entrepreneur for the imputation of responsibility is questioned. Rather, the character of a hermeneutical canon for evaluating the behavior of the agricultural entrepreneur, as head of the enterprise, in any legally relevant relationship, is highlighted, coming to outline a unitary vision of the responsibility of the agricultural entrepreneur, which would not be reconstructable in any case as responsibility towards the State, but as the responsibility of the agricultural entrepreneur within the market.

PAROLE CHIAVE: Imprenditore agricolo – Responsabilità – Agricoltura – Mercato.

KEYWORDS: *Agricultural Entrepreneur – Responsibility – Agriculture – Market.*

* Il presente saggio è destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri.

SILVIA BOLOGNINI

LA "SPECIALITÀ" DELL'IMPRESA AGRICOLA
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE FRA CODICE CIVILE
E LEGISLAZIONE DI SETTORE

ABSTRACT

L'*excursus*, seppure sintetico, delle principali tappe che, a partire dall'entrata in vigore del codice civile, hanno segnato l'evoluzione della disciplina in materia di iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese, offre l'occasione per sviluppare talune riflessioni in merito alla specialità dell'impresa agricola: in particolare, costringe a chiedersi se le modifiche apportate dalla legislazione di settore alla disciplina codicistica abbiano determinato la fine della specialità dell'impresa agricola. Le modifiche intervenute nella disciplina dell'iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese, pur avendo determinato un ulteriore avvicinamento dello statuto professionale dell'imprenditore agricolo a quello dell'imprenditore commerciale, tuttavia non paiono avere decretato la fine della specialità dell'impresa agricola. Tale specialità deriva, invero, dalla natura dell'attività svolta, dal fatto che l'imprenditore agricolo si trova a operare con organismi viventi, siano essi vegetali o animali, terrestri o acquatici, e a diretto contatto con le risorse naturali e trova conferma nella diversità delle regole di produzione e di mercato alle quali sono assoggettati coloro che operano in agricoltura tanto nel contesto giuridico internazionale, quanto in quello europeo.

The evolution of the discipline regarding the registration of agricultural enterprises in the business register offers the opportunity to reflect on the specialty of the agricultural enterprise. In particular, it is necessary to ask whether the changes introduced by the sector legislation to the civil code discipline have caused the end of the specialty of the agricultural enterprise. Although these changes have contributed to bringing the professional status of the agricultural entrepreneur closer to that of the commercial one, they have not determined the end of the specialty of the agricultural enterprise. This specialty derives, indeed, from the nature of the entrepreneur's activities and also from the fact that the agricultural entrepreneur finds himself working with living organisms, be they plants or animals, terrestrial or aquatic, and in direct contact with natural resources. Furthermore, in order to highlight the importance of this specialty, in the international and European legal context, different rules are applied to the production and marketing of agricultural products.

PAROLE CHIAVE: Impresa agricola – Registro delle imprese – Codice civile
Legislazione di settore – Specialità.

*KEYWORDS: Agricultural Enterprise – Business Register – Civil Code
Sector Legislation – Speciality.*

ANTONIO SCIAUDONE

LA SPECIALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA

ABSTRACT

Il lavoro esamina i profili di specialità della disciplina riservata dal legislatore, italiano e dell'UE, all'azienda agricola. Affronta dunque un tema particolarmente arduo perché coinvolge questioni teoriche complesse, quale innanzitutto il difficile e mai sufficientemente chiarito rapporto tra la nozione di fondo rustico e quella di azienda agricola, e poi perché costringe a rivedere quanto dell'antica considerazione della specialità della organizzazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa agricola ancora resiste, e quanto invece sia possibile ricostruire la disciplina dell'azienda agricola, ancora in termini di specialità, sulla scorta delle innovazioni che, sia sul piano economico, sia sul piano più precisamente normativo hanno investito l'agricoltura.

Ritenuto che il fenomeno della circolazione dei beni destinati alla produzione è regolato in funzione della continuazione dell'attività di impresa, e atteso il rilievo che il fondo rustico può assumere quale criterio ordinante dell'azienda agricola e dell'impresa agraria, si osserva come la speciale considerazione della rete di interessi implicati nella gestione del bene terra, interessi che trovano innanzitutto protezione nella Carta costituzionale (in particolare negli artt. 2, 36, 41, 42, 44, 47), impone dei limiti alla circolazione del fondo rustico e dell'azienda agricola costituita su base fondiaria.

Peraltro, a seguito della modifica della definizione di imprenditore agricolo, conseguente alla riformulazione del testo dell'art. 2135 cod. civ., e per effetto delle disposizioni di fonte UE, è possibile confermare la specialità della disciplina dell'azienda agricola, che anzi, in qualche misura, può dirsi rafforzata.

Un rilievo critico è infine riservato alla mancata considerazione dei profili di specialità dell'impresa agricola, nella elaborazione della recente disciplina dedicata alla regolazione della insolvenza.

The essay examines the specificity profiles of the discipline reserved by the legislator, both Italian and Eu, to the farm business. Therefore, it faces a particularly tough topic as it involves complex theoretical issues, such as firstly the difficult and not yet adequately clarified relationship between the notion of land and that of farm business. Also, it forces a revision of what remains of the age-old consideration of the specificity of the organisation of goods destined to the farm business exercise, as well as of what can possibly be re-built of the farm business discipline, again in terms of specificity, in

light of the innovations that have invested agriculture, both on the economic and on the more strictly normative level.

Considering that the phenomenon of the circulation of goods intended for production is regulated in relation to the continuation of the business activity, and given the importance that land can take on as regulating criterion of the farm business, it is observed that the special consideration of the network of interests involved in the management of land as a commodity, interests which find protection under the Constitution in the first place (in particular in articles 2, 36, 41, 42, 44, 47), imposes some limits on the circulation of land and of the land-based farm business.

On the other hand, further to the modification of the definition of farmer, subsequent to the reformulation of art. 2135 Civ. Code, and as a result of Eu provisions, the specificity of the farm business discipline can be confirmed, and actually – to a certain extent – can be considered reinforced.

Finally, a critical observation is aimed at the non-consideration of the specificity profiles relating to the farm business in the drafting of the recent discipline dedicated to the insolvency regulation.

PAROLE CHIAVE: Azienda agricola – Impresa agricola – Specialità – Insolvenza.

KEYWORDS: Agricultural Factory – Agricultural Enterprise – Speciality – Insolvency.

MARCO GOLDONI

L'ART. 2135 DEL CODICE CIVILE
E LE ESIGENZE DI UN RIPENSAMENTO
SUL PIANO SISTEMATICO DELLA "SPECIALITÀ"
DELL'IMPRESA AGRICOLA*

ABSTRACT

La dichiarazione che animava la relazione introduttiva della Giornata di studio era questa: caduto il "braccio operativo", cioè l'art. 2221, posto a guardia della diversità dell'impresa commerciale, la nozione distinta di imprenditore agricolo nel codice non ha più ragione di essere. D'altro canto, la specialità animante la legislazione extra-codicistica

* Gli organizzatori del Convegno mi avevano assegnato sia la prima relazione, sia la formulazione delle conclusioni. Naturalmente ho mantenuto gli impegni, ma in sede di stesura scritta ho preferito unificare i due interventi. La scelta "unitaria" lascia peraltro trasparire la duplicità delle occasioni (N.d.A.).

non ha alcun bisogno di trovare la sua ragione giustificativa nella nozione, ormai del tutto depotenziata, fornita dall'art. 2135. Sarebbe addirittura impraticabile la strada conducente alla individuazione della specialità dell'impresa agraria, perché le realtà imprenditoriali in discorso dovrebbero essere denominate "imprese del comparto agro-alimentare", le cui peculiarità non potrebbero certo essere riferite alla "natura in sé" dell'attività stessa, ma al governo del mercato di riferimento. Tutte le relazioni che sono seguite hanno posto in luce una prospettiva opposta, facendo emergere profili diversi della specialità dell'impresa agraria, riferibili dal legislatore di settore a un "criterio ordinatore" – talora esclusivo, talaltra specificantesi nella considerazione dell'entità dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, delle finalità di tutela degli interessi in gioco –, che non può non essere quello della "natura dell'attività" evidenziato dall'art. 2135, il cui valore intensamente programmatico non è cancellabile in via implicita.

The statement that animated the introductory report of the study meeting was as follows: after the fall of the "operational arm", i.e. art. 2221, placed to guard the diversity of the commercial enterprise, the distinct notion of agricultural entrepreneur in the code no longer has any reason to be. On the other hand, the specialty that animates extra-code legislation has no need to find its justification in the notion, now completely weakened, provided by art. 2135. It would even be impracticable to identify the specialty of the agricultural enterprise, because the entrepreneurial realities in question should be called "enterprises in the agri-food sector", whose peculiarities could certainly not be referred to the "nature in itself" of the activity itself, but to the government of the market of reference. All the reports that followed have highlighted an opposite perspective, bringing out different profiles of the specialty of the agricultural enterprise, referable by the legislature to an "ordering criterion" – sometimes exclusive, sometimes specific in the consideration of size of enterprise, the complexity of organization, the purposes of protection of interests at stake – which cannot be other than the "nature of the activity" highlighted by art. 2135, whose intensely programmatic value is not erasable by implication.

PAROLE CHIAVE: Specialità dell'impresa agricola.

KEYWORDS: Specialty – Agricultural Enterprise.

DIDATTICA

ALBINA CANDIAN

RISCHI DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE E DIRITTO COMPARATO DELLE ASSICURAZIONI*

ABSTRACT

Il saggio è volto ad individuare gli strumenti negoziali di gestione e trasferimento dei rischi legati alla filiera alimentare con particolare riguardo ai contratti di assicurazione e ai fondi mutualistici gestiti dai consorzi di difesa. Il tema viene sviluppato anche attraverso una comparazione tra il nostro sistema e i sistemi americano e francese. Il saggio da ultimo pone l'accento sul ruolo dei consorzi di difesa nell'economia del settore agroalimentare.

The paper aims at identifying the negotiation tools for managing and transferring the risks associated with the food supply chain with particular regard to insurance contracts and mutual funds managed by defense consortia. The paper focuses also on the American and French systems with a comparative perspective. With regard to this last aspect, the paper emphasizes the role of defense consortia in the agri-food sector economy.

PAROLE CHIAVE: Filiera alimentare – Rischi – Assicurazione.

KEYWORDS: Food chain – Risks – Insurance.

* Il saggio è tratto dalla relazione svolta nell'ambito del convegno "Cibo e Diritto: Una prospettiva comparata", XXV Colloquio biennale della Associazione italiana di diritto comparato presso l'Università degli studi di Parma.

OSSERVATORIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

GIULIA DE LUCA

L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE O DELLA PROVENIENZA
DELL'INGREDIENTE PRIMARIO FRA ESIGENZE
DI PROMOZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEGLI ALIMENTI E FINALITÀ DI TUTELA DEI CONSUMATORI
(Osservazioni a margine del
reg. Ue n. 775/2018 della Commissione)*

ABSTRACT

Il contributo si pone l'obiettivo di analizzare le innovazioni introdotte dal reg. di esecuzione (UE) n. 775/2018 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, par. 3 del reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.

Tale analisi, che presuppone necessariamente una disamina della disciplina europea in materia di etichettatura d'origine degli alimenti, ha quale scopo quello di stabilire se il nuovo obbligo di indicare in etichetta l'origine o la provenienza degli ingredienti primari sia effettivamente in grado di soddisfare le esigenze informative dei consumatori, ovvero se esso sia maggiormente ispirato a logiche di stampo mercantilistico.

Infine, ci si propone di prendere in esame l'impatto che le nuove disposizioni europee sono destinate ad avere rispetto alle norme introdotte dal legislatore italiano per mezzo dei decreti interministeriali adottati fra il 2016 e il 2018 sull'indicazione dell'origine di materie prime quali il latte, il grano duro, il riso e il pomodoro, la cui analisi non può che rivelare diverse criticità.

The essay analyses the innovations introduced by the Commission Implementing Regulation (Eu) No 775/2018 of 28 May 2018, laying down rules for the application of art. 26(3), of Regulation (Eu) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on

* Il saggio è tratto dalla relazione svolta nell'ambito del convegno "Cibo e Diritto: Una prospettiva comparata", XXV Colloquio Biennale della Associazione italiana di diritto comparato presso l'Università degli studi di Parma. Il contributo rientra nel progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, finanziato con i fondi del Piano Strategico per la Ricerca, «La disciplina delle vendite B2C di prodotti agroalimentari stipulate a distanza: sapere è potere», Responsabile scientifico: prof.ssa Silvia Bolognini.

the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food.

The analysis, which necessarily requires an examination of the European legislation on the country of origin labelling rules, has the purpose of establishing whether the new obligation to indicate on the label the origin or the provenance of the primary ingredients is actually able to satisfy consumer information needs or whether it is more inspired by mercantilistic logics.

Finally, the essay aims to examine the impact that the new European provisions are destined to have with respect to the rules introduced by the Italian legislator by means of the inter-ministerial decrees adopted between 2016 and 2018 on the indication of the country of origin for ingredients such as milk, durum wheat, rice and tomato, the analysis of which reveals some critical aspects.

PAROLE CHIAVE: Informazione alimentare – Etichettatura d’origine
Tutela dei consumatori – Ingrediente primario.

KEYWORDS: *Food Information – Country of Origin Labelling Rules
Consumer Protection – Primary Ingredient.*

ABSTRACT

La pronuncia del Consiglio di Stato, in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sul diritto di accesso nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, accoglie il ricorso della Coldiretti volto ad ottenere informazioni relative alle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari.

The present judgment of Highest administrative italian Court, in line with the most recent Court of Justice case law, on the right to access to information in the relation between citizens and public authority, accepts the claim of Coldiretti aimed to obtain information on imports of milk and milk-based products.

PAROLE CHIAVE: Diritto di accesso – Latte e prodotti lattiero-caseari – Concorrenza.

KEYWORDS: *Right to Access to Information – Milk and Milk-based Products – Antitrust.*